REGOLAMENTO (CEE) N. 4122/86 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1986

che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti tessili originari di Cipro (1987)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 dell'allegato I dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro [1], il regime applicabile agli scambi con Cipro, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3700/83 [2], prevede per il 1984 l'esenzione dei dazi doganali per:

— le fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, della voce 56.04 della tariffa doganale comune,

e

— gli indumenti esterni per uomo e per ragazzo, della voce 61.01 della tariffa doganale comune,

entro il limite di massimali annui rispettivamente di 100 tonnellate e di 525 tonnellate oltre i quali i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati fino alla fine dell'anno civile;

considerando che, nell'attesa della definizione di un regime da applicare dopo il 31 dicembre 1984, occorre prorogare a titolo provvisorio per il 1987 il regime che la Comunità applica attualmente al regime degli scambi con Cipro sulla base delle disposizioni suddette; che di conseguenza è necessario stabilire massimali per il 1987; che per l'applicazione del regime dei massimali è necessario che la Comunità sia regolarmente informata dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti di cui trattasi, originari di Cipro; che è pertanto opportuno assoggettare l'importazione di detti prodotti a un sistema di sorveglianza;

considerando che, in mancanza di un protocollo quale quello previsto dagli articoli 179 e 366 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, la Comunità deve prendere le misure di cui agli articoli 180 e 367 di detto atto; che la misura tariffaria in questione si applicherà quindi alla Comunità a dieci;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto avvalendosi di un tipo di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti considerati ai massimali man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di messa in libera pratica; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi delle tariffe doganali non appena i detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario;

considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare seguire lo stato d'imputazione nei confronti dei massimali ed informarne gli Stati membri; che questa collaborazione dev'essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa prendere le misure idonee a ristabilire i dazi delle tariffe doganali allorché uno dei detti massimali sia stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987, le importazioni nella Comunità a dieci, dei prodotti originari di Cipro, enumerati nell'allegato, sono sottoposte a massimali annui ed a sorveglianza comunitaria.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali sono indicati in allegato.

2. Le imputazioni ai massimali vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di messa in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci conforme alle norme contenute nel protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato al protocollo aggiuntivo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro [3].

[1] GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 2.
[2] GU n. L 369 del 30. 12. 1983, pag. 1.
[3] GU n. L 339 del 28. 12. 1977, pag. 19.

Una merce può essere imputata al massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite al secondo e terzo comma.

Con la periodicità ed entro i termini indicati al paragrafo 4, gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite.

3. Non appena i massimali sono raggiunti, la Commissione può ristabilire, mediante regolamento e sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicati ai paesi terzi.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, i prospetti delle importazioni effettuate durante il mese precedente. Su richiesta della Commissione, essi comunicano tale prospetto ogni dieci giorni, entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la Commissione prende tutte le misure idonee in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SHAW

ALLEGATO

Elenco dei prodotti la cui importazione è sottoposta a massimali nel 1987

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Volume del massimale in tonnellate
1	2	3	4	5
14.0010	56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura	56.04- tutti i numeri	100
14.0020	61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo	61.01- tutti i numeri	525